



Il Ministro
dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito “decreto legislativo 164/00”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 8 che prevedono rispettivamente che:

- l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è un’attività di interesse pubblico;
- le imprese che svolgono l’attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all’allacciamento dell’utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

VISTO il decreto legislativo 164/00 ed in particolare l’articolo 9 che, al comma 1 prevede, fra l’altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza Unificata e l’Autorità, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) , che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un’impresa che svolge l’attività di trasporto del gas naturale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (nel seguito decreto legislativo n. 93/2011);

VISTO l’articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011 che prevede che ciascun Gestore della rete di trasporto del gas naturale gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere e che il programma è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Autorità, ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che i contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;

VISTA la lettera del 5 agosto 2015, protocollo OPER/08/2015, e relativi allegati con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione e dei lavori che interessano la propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

VISTA la lettera del 21 settembre 2015, protocollo DT/PA/rm/2015/1135, e relativi allegati con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

VISTA la lettera del 22 settembre 2015, n. 0266 e relativi allegati con cui la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa ha comunicato al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2015-2016 dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale e le relative durate;

VISTA la lettera del 24 settembre 2015, n. 0022490 con la quale la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero ha richiesto all’Autorità l’espressione del parere sui programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale di cui ai visti precedenti;

VISTA la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati elettricità e gas dell'Autorità, protocollo generale n. 0003574 del 5 febbraio 2016, trasmessa alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale è stato espresso il parere sui piani di manutenzione delle società di trasporto del gas naturale prima citate;

CONSIDERATO che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2015-2016 delle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, della relativa tempistica, nonché delle conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dei programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, approva i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa per l'anno termico 2015-2016.
2. I programmi di manutenzione di cui al comma 1, allegati al presente decreto, sono comunicati alle Regioni.
3. Restano fermi gli obblighi dei Gestori delle reti di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 602/2013/R/gas in materia di pubblicazione e comunicazione degli interventi previsti sulle reti di trasporto del gas naturale.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO